

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.). La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell'articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. Detta disciplina è integrata dal Regolamento per l'applicazione della TASI

La **TASI** è un tributo in **auto-liquidazione**; pertanto, poiché il contribuente deve informarsi sulle aliquote e detrazioni, effettuare i calcoli e predisporre i modelli per il pagamento, si forniscono le seguenti indicazioni.

#### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi **compresa l'abitazione principale**, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ad eccezione dei terreni agricoli. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### **SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO**

La TASI è a carico sia del **possessore** che dell'**utilizzatore** delle suddette unità immobiliari a qualunque uso possedute o detenute. **Gli occupante o utilizzatori** versano la TASI nella misura del **20%** dell'ammontare complessivo del tributo e presentano, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza del tributo, **dichiarazione con obbligo di indicazione dei dati catastali**, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente, dell'immobile utilizzato. Il modello di dichiarazione è disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale e nella sezione TASI del presente sito.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

#### **ESENZIONI DAL TRIBUTO**

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) (esenzione per gli enti non commerciali) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni che detta le norme sull'esenzione dell'IMU degli enti non commerciali.

#### **BASE IMPONIBILE**

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.  
 Quindi, per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:  
**160** per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;  
**140** per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
**80** per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;  
**65** per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);  
**55** per i fabbricati della categoria catastale C/1.  
 Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.  
 Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2014.

#### ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Per l'anno 2014 la **prima rata** TASI, da versare entro il **16/10/2014**, è pari alla metà del tributo determinato sulla base delle aliquote e detrazioni riportate nella seguente tabella. Il versamento della **rata a saldo** della TASI dovuta per l'intero anno è effettuato entro il **16/12/2014**.

	Tipologie di immobili	ALIQUOTE 2014	DETRAZIONI 2014
1	Abitazioni principali dei soggetti passivi ivi domiciliati e residenti e relative pertinenze, comprese quelle elencate nell'articolo 13, comma 2, lettere a), b), c), e d) del D.L. 201/2011 (escluse categorie catastali A1, A8 e A9)	2,50 ‰	<p><b>€ 15,00</b> per ogni figlio convivente &lt; di 18 anni</p> <p>+ <b>€ 120,00</b> in caso di Rendita Catastale &lt; di € 300,00 (abitaz. + pertinenze.)</p> <p>oppure + <b>€ 120,00</b> in caso di Rendita Catastale da € 300,00 a € 500,00 (abitaz. + pertinenze) + Reddito Isee &lt; di € 10.000,00 <b>(1)</b></p>
2	Abitazioni principali "di pregio" (categoria catastale A/1-A/8-A/9) dei soggetti passivi ivi domiciliati e residenti e relative pertinenze	2,00 ‰	—
3	Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	zero	—
4	Unità immobiliare adibita a B&B	zero	—
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 ‰	—
6	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa	2,50 ‰	—
7	Immobili appartenenti alle categorie catastali	0,80 ‰	—

	D/5		
8	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali esercitate direttamente dal titolare del diritto reale sull'immobile	1,00 ‰	—
9	Fabbricati rurali strumentali (D/10)	1,00 ‰	—
11	Aree fabbricabili	1,80 ‰	—
11	Tutti gli altri Immobili diversi dai precedenti	1,80 ‰	—

(1) **Attenzione:** in caso di possesso del requisito del **reddito ISEE inferiore a € 10.000,00** presentare all'Ufficio Tributi comunale apposita **dichiarazione entro il 31/12/2014** utilizzando il modello disponibile presso lo stesso Ufficio e nella sezione TASI del sito istituzionale

#### DICHIARAZIONE

I soggetti passivi della TASI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Gli **enti non commerciali**, ai fini dell'esenzione, ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, presentano la dichiarazione IMU/TASI esclusivamente in via telematica, sulla base del modello e relative istruzioni approvati con Decreto Ministeriale del **26 giugno 2014**. Vanno indicati distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU e la TASI e gli immobili per i quali l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale. Per gli anni **2012 e 2013**, la dichiarazione IMU/TASI va presentata entro il **1° dicembre 2014**.

#### VERSAMENTI

Il versamento della TASI **per l'anno 2014** è dovuto in due rate scadenti, la prima il **16 ottobre** e la seconda il **16 dicembre**.

I versamenti TASI vanno effettuati tenendo presente che:

- possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito e sul presente sito. Nel modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto riportati e del **codice Comune A462 per i versamenti da effettuare al Comune di Ascoli Piceno**. Per **importi superiori a mille euro** e per i soggetti **titolari di partita IVA** i versamenti sono eseguiti **esclusivamente** mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche e poste).

- in alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite apposito bollettino di conto corrente. In tal caso va utilizzato **obbligatoriamente** lo specifico modello in distribuzione presso gli Uffici Postali. Il versamento oltre che presso gli Uffici Postali può avvenire tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa. Sul relativo conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. Per i **versamenti da effettuare al Comune di Ascoli Piceno** il **codice catastale è A462**.

- Nella compilazione dei suddetti modelli di pagamento vanno utilizzati i seguenti **codici tributi**:  
3958 per l'abitazione principale e le pertinenze  
3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale  
3960 per le aree fabbricabili  
3961 per gli altri fabbricati

- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 2,00.

#### **AVVERTENZE**

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Nel presente sito informatico del Comune sono consultabili tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligazione tributaria e, per agevolare il contribuente, è disponibile anche per la TASI, come già per l'IMU, un **programma di calcolo on-line e stampa del modello F24**

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio Tributi sito in Piazza Arringo, Ingresso C, piano terra - 63100 Ascoli Piceno (AP) - tel. 0736.298362-363-369-224-222-260-265, fax 0736.298339 - e-mail: [serv.tributi@comune.ascolipiceno.it](mailto:serv.tributi@comune.ascolipiceno.it)

PEC: [comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it](mailto:comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it)

**Orario apertura al pubblico: ore 9:30/12:30 (da lunedì a venerdì)**

**ore 15:00/17:00 (martedì e giovedì)**